

Ordinanza 99 concernente l'adeguamento delle prestazioni dell'assicurazione militare all'evoluzione dei salari e dei premi

(Ordinanza AM concernente l'adeguamento)

dell'11 novembre 1998

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 28 capoverso 4, 40 capoverso 3, 43 e 49 capoverso 4 della legge federale del 19 giugno 1992¹ sull'assicurazione militare (LAM),

ordina:

Art. 1 Aumento delle rendite secondo l'art. 43 cpv. 1 LAM

Le rendite secondo l'articolo 43 capoverso 1 LAM sono aumentate come segue:

- a. le rendite assegnate nel 1996 e precedentemente di 1,0 per cento;
- b. le rendite assegnate nel 1997 di 0,6 per cento.

Art. 2 Aumento delle rendite secondo l'art. 43 cpv. 2 LAM

Le rendite secondo l'articolo 43 capoverso 2 LAM sono aumentate come segue:

- a. le rendite assegnate nel 1996 e precedentemente di 1,0 per cento
- b. le rendite assegnate nel 1997 dello 0,4 per cento.

Art. 3 Anno determinante e importo dell'adattamento

L'anno determinante e l'importo dell'adattamento sono fissati secondo l'articolo 24 dell'ordinanza del 10 novembre 1993² sull'assicurazione militare (OAM).

Art. 4 Importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell'integrità

¹ Il nuovo importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell'integrità secondo l'articolo 26 capoverso 1 primo periodo OAM è applicabile alle rendite fissate a decorrere dal 1° gennaio 1997, calcolato sul precedente importo annuo di 30 314 franchi, non riscattate, e alle nuove rendite fissate a decorrere dal 1° gennaio 1999.

² L'importo annuo applicabile alle rendite per menomazione dell'integrità non riscattate, assegnate tra il 1° gennaio 1985 e il 31 dicembre 1993, equivale a 1,1764 volte il nuovo importo annuo secondo l'articolo 26 capoverso 1 primo periodo OAM.

RS 833.2

¹ RS 833.1

² RS 833.11

Art. 5 Livello dell'indice

¹ Le rendite che devono essere aumentate giusta l'articolo 1 sono adeguate al livello dell'indice del salario nominale di 1930 punti (giugno 1939 = 100).

² Il rincaro è considerato compensato fino a concorrenza dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 104,4 punti (maggio 1993 = 100) per tutte le rendite fisse per un periodo indeterminato.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 30 ottobre 1996³ concernente l'adeguamento delle prestazioni dell'assicurazione militare all'evoluzione dei salari e dei prezzi è abrogata.

Art. 7 Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 10 novembre 1993⁴ concernente l'assicurazione militare è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 1

¹ L'importo massimo del guadagno annuo assicurato secondo l'articolo 28 capoverso 4 della legge necessario per determinare l'indennità giornaliera e la rendita d'invalidità secondo l'articolo 40 capoverso 3 della legge ammonta a 123 267 franchi.

Art. 26 cpv. 1, primo periodo

¹ L'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell'integrità ammonta a 30 618 franchi. ...

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

11 novembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti
Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

0890

³ RU 1996 2955

⁴ RS 833.11